



Comune di Trani

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI

Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>13</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>10/03/2015</u></p>	<p>Oggetto: Modifica Perimetrazione comparto Cp 37 - Art.16 comma 1 lett. B) Legge Regione Puglia 25/02/2010 n.5.</p>
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaquindici, il giorno 10 del mese di marzo alle ore 11,50
nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015 , alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- la città di Trani è dotata di Piano Urbanistico Generale, attualmente vigente ed approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi della legge Regione Puglia n° 20/2001, con propria deliberazione n° 8 del 31 marzo 2009, esecutiva a termine di legge ed a seguito di pubblicazione sul B.U.R. in data 7 maggio 2009;
- l'attuazione del predetto strumento urbanistico di pianificazione generale è subordinata anche, e per alcune parti del territorio, allo studio dei comparti mediante la predisposizione dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) come disciplinati dall'art. 16 della legge Regione Puglia n° 20 del 27 luglio 2001 e s.m.i. e dall'art. 6.11.1 delle Norme Tecniche di Esecuzione del P.U.G.;
- fra le aree di nuovo insediamento previste dal P.U.G. è stato individuato anche il comparto Cp 37 il quale, all'art. 6.11.6 delle Norme Tecniche di Esecuzione, viene così individuato e descritto:
"E' costituito dalla maglia a Nord di Via Falcone, a Ovest di Via S. Pio e ad Est della strada che collega Via Falcone con Via Manzoni/De Gasperi. Vi è consentita edificazione residenziale con i parametri della zona Bs.ad (edilizia residenziale speciale alta densità) sulle aree libere o che si rendano tali (Oss. 150)";

CONSIDERATO che i Sigg.ri Antonella Nuzzolese, Dott.ssa Alessandra Nuzzolese ed Ing. Nicola Nuzzolese, comproprietari di alcuni suoli ricadenti nel predetto comparto Cp 37 ed individuati catastalmente al foglio 25 p.lle 132 - 133 - 168 - 2136, con istanza registrata al protocollo comunale n° 28067 del 21 luglio 2014, successivamente integrata con missiva prot. 38717 del 14 ottobre 2014, hanno richiesto la modifica di perimetrazione del comparto mediante la suddivisione del medesimo in tre subcomparti;

RILEVATO, dalla lettura della nota del 14 ottobre 2014, che il comparto Cp 37 ha estensione catastale pari a mq 32.828, con particelle tutte ricompresa nel foglio di mappa catastale 25 e che la ripermetrazione proposta comporterebbe l'individuazione del:

- sub comparto 1 esteso mq 4.605, costituito dalle p.lle 132 - 133 - 168 - 2136 (di proprietà Nuzzolese) e quota parte (mq 708) della p.lla 2135 già ceduta al Comune di Trani nell'ambito di procedura espropriativa;
- sub comparto 2 esteso mq 27.483 e costituito dalle particelle 169- 181 - 182 - 579 - 989 - 990 - 991 - 992 - 1171 - 1492 - 1493 - 1494 - 1495 - 1764 - 1765 - 1766 - 1767 - 1768 - 1769 - 1770 - 1771 - 2038 - 2041 - 2043 - 2046 - 2049 - 566 - 1377;
- sub comparto 3 esteso mq 740 costituito da quota parte delle particelle 258 - 131 e 1465;

PRESO atto che l'originaria istanza e la successiva integrazione, entrambe a firma dei Sigg.ri Nuzzolese, evidenziano che:

- il subcomparto 1 sarebbe autonomo, secondo la previsione edificatoria ipotizzata sul fronte della nuova strada di P.U.G. di collegamento fra Via Falcone e Via Manzoni/De Gasperi, con individuazione di area a standard di cui al D.I.M. 1444/68, a cedere anche in misura superiore al minimo, nonchè di quella per sede viaria;
- il subcomparto 3 risulterebbe anche potenzialmente edificatorio, essendo stata dimostrata l'applicabilità dei diversi indici e parametri di zona, potendo concorrere alla trasformazione urbanistica unitamente al sub comparto 2 ovvero, mediante il principio della perequazione con il limitrofo e confinante comparto Cp 36;
- il subcomparto 2 è di estensione tale da non richiedere dimostrazione alcuna anche se al proprio interno ricade la particella 1377, (di proprietà comunale e sulla quale risulta realizzato un campo di calcetto);

RILEVATO che allo stato attuale l'accesso al subcomparto 2 avverrebbe da Via Falcone non essendo ancora stata utilizzata dall'Amministrazione la p.lla 2175, acquisita per essere destinata a sede viaria;

CONSIDERATO chè:

- il comparto Cp 37 ricomprende metà della strada pubblica, parzialmente esistente e di collegamento fra le Vie Falcone e Manzoni/De Gasperi;

- la richiesta avanzata di ripermimetrazione del comparto, mediante suddivisione in tre subcomparti, non contrasta con la disciplina urbanistica del P.U.G. essendo stata dimostrata l'applicabilità, almeno per le due entità di dimensioni planimetriche più ridotte, dei parametri urbanistici attualmente vigenti, non incidendo sugli indici di fabbricabilità, sulla dotazione delle aree a standard e quindi non modificando i carichi insediativi complessivi dell'intero comparto edificatorio;
- in ogni caso lo studio di ciascuno dei tre subcomparti, anche in modo singolo e/o congiunto, rimane assoggettato all'obbligo di presentazione del/i Piano/i Urbanistico/i Esecutivo/i;

RILEVATO, di conseguenza, che la presente attività procedimentale non rientra nella casistica di assoggettabilità a VAS a termini della legge Regione Puglia n° 44/2012 e del relativo Regolamento di attuazione n° 18 del 9 ottobre 2013, così come, peraltro, precisato dagli istanti Sigg.ri Nuzzolese con ulteriore nota registrata al protocollo comunale n° 7764 del 13 febbraio 2015, atteso che la proposta di modifica di perimetrazione non ha alcun impatto significativo sull'ambiente e tanto in forza di quanto stabilito dall'articolo 1 – comma 3 – della legge Regione Puglia n° 44 del 14 dicembre 2012;

VISTA la legge Regione Puglia n° 5 del 25 febbraio 2010 la quale al capo VII art. 16 comma 1 lett. b, prevede che la deliberazione del Consiglio comunale che apporta *“modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), e successive modifiche e integrazioni, di cui all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980 o di cui all'articolo 14 della L.R. n. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico”* non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla legge regionale 31 maggio 1980, n° 56 o a verifica di compatibilità regionale;

RITENUTO che sussistono i presupposti per poter far ricorso a tale disposizione legislativa in modo da consentire lo snellimento degli iter procedurali approvativi dei piani di comparto così da dare attuazione alle previsioni di P.U.G.;


LETTO il parere di sola regolarità tecnica, ex art. 49 del decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, espresso dal Dirigente dell'Area Urbanistica dal tenore seguente : *“favorevole a condizione che le aree a standard a cedersi gratuitamente per ciascuno dei tre subcomparti costituiscano, cumulativamente, un unico nucleo avente accesso diretto da sede viaria”*; in data 9/3/2015;

DATO atto che il presente provvedimento non ha valenza dal punto di vista contabile non comportando introiti economici né spese da parte dell'Amministrazione Comunale;


Con i poteri del Consiglio Comunale,


D E L I B E R A

- 1) Le premesse riportate nella parte narrativa fanno parte integrante ed essenziale del presente deliberato;
- 2) **ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 12 della legge Regione Puglia n° 20 del 27 luglio 2001, come successivamente integrata dall'art. 16 - comma 1, lettera b) – della legge Regione Puglia n° 5 del 25 febbraio 2010, la variazione di perimetrazione del comparto Cp 37 consistente nella suddivisione del medesimo nei subcomparti 1 – 2 – 3, così come proposto dai germani sig.ra Antonella, dott.ssa Alessandra ed ing. Nicola Nuzzolese;
- 3) **PRESCRIVERE** che le aree a standard a cedersi gratuitamente per ciascuno dei tre subcomparti costituiscano, cumulativamente, un unico nucleo avente accesso diretto da sede viaria
- 4) **DISPORRE** che l'Area Urbanistica provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge Regione Puglia n° 20/2001 con spese ad integrale carico dei soggetti proponenti la ripermimetrazione del comparto Cp 37.



mapa non utilizzabile per fini legali ed amministrative





Falcone

DELIBERA N. 13 DEL 10/3/2015

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 681 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 16 MAR 2015 al 31 MAR 2015 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

16 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 16 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

AVV. MARIA ANGELA ETTORE